

**DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012
165/2012/R/EEL**

INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DEFINITIVI DEI PREMI RICONOSCIUTI NEL CASO DI INTERVENTI DI RETROFIT SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA. AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 8 MARZO 2012, 84/2012/R/EEL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A;

- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: TIQE 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- l'Allegato A70 al Codice di rete, recante "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita" (di seguito: Allegato A70);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21);
- la Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 82-25 (di seguito: Guida CEI 82-25);
- la lettera del 27 marzo 2012, prot. Autorità n. 9428 del 27 marzo 2012, trasmessa dalla Federazione ANIE all'Autorità (di seguito: lettera del 27 marzo 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha definito interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; e che, a tal fine, ha approvato, tra l'altro, l'Allegato A70 al Codice di rete definendone le tempistiche e le modalità per l'implementazione;
- l'articolo 5, della deliberazione 84/2012/R/eel definisce le modalità e le tempistiche per l'applicazione dell'Allegato A70 al Codice di rete agli impianti di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012; tale intervento di retrofit, tra l'altro, riguarda impianti di produzione statici (cioè dotati di inverter) per una potenza complessiva circa pari a 9 GW, su un totale installato superiore a 12 GW;
- ai sensi del comma 5.5, della deliberazione 84/2012/R/eel, i produttori che inviano all'impresa distributrice, entro il 30 giugno 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1 della medesima deliberazione e che, se l'impianto era tenuto alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE 2012-2015 (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a:
 - a) 2.000 € nel caso di impianto entrato in esercizio in data antecedente l'entrata in vigore della Guida CEI 82-25;
 - b) 5.000 € nel caso di impianto entrato in esercizio a seguito dell'entrata in vigore della Guida CEI 82-25;
 ciò poiché la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della Guida CEI 82-25 rendeva obbligatoria l'installazione nella cabina di consegna, lato utente, dei trasformatori di tensione (necessari per l'implementazione di quanto previsto nel paragrafo 8 dell'Allegato A70), mentre la Guida CEI 82-25 ha rimosso tale obbligo;

- ai sensi del comma 5.6, della deliberazione 84/2012/R/eel, i produttori che inviano all'impresa distributrice, nel periodo compreso tra l'1 luglio 2012 e il 31 ottobre 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1, della medesima deliberazione e che, se l'impianto era tenuto alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE 2012-2015 (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a quello di cui al precedente alinea, moltiplicato per:
 - a) 0,8 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di luglio;
 - b) 0,6 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di agosto;
 - c) 0,4 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di settembre;
 - d) 0,2 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di ottobre.
- il comma 6.4, della deliberazione 84/2012/R/eel prevede che i valori dei premi di cui al comma 5.5, lettere a) e b), della deliberazione 84/2012/R/eel, sono da intendersi come valori minimi riconosciuti e che, al fine della quantificazione definitiva di tali valori, da adottarsi con provvedimento dell'Autorità entro il 30 aprile 2012, i soggetti interessati possano trasmettere, entro il 30 marzo 2012, all'Autorità ogni informazione e dato utile.
- l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni, circa 180, dai soggetti interessati e, tra di esse:
 - a) circa 160 segnalazioni non riportano alcun valore dei premi, sostenendo che alla data di invio non era possibile ipotizzare con precisione l'importo degli oneri da sostenere al fine di adeguare gli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1, della deliberazione 84/2012/R/eel. Tuttavia, in tali segnalazioni si afferma, senza fornire elementi a supporto, che il premio potrà essere, nelle migliori delle ipotesi, almeno due volte superiore a quanto indicato nella medesima deliberazione e potrà aumentare esponenzialmente nell'ipotesi di sostituzione di apparecchiature;
 - b) circa 20 segnalazioni riportano gli oneri attesi al fine di adeguare gli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1, della deliberazione 84/2012/R/eel. In particolare, sono stati indicati valori che variano da un minimo di 7.700 € a un massimo di 21.770 € con valori medi intorno a 15.000 €
- la Federazione ANIE, con la lettera del 27 marzo 2012, ha segnalato all'Autorità, tra l'altro, alcune criticità riscontrate relativamente all'applicazione della deliberazione 84/2012/R/eel e, in particolare, ha evidenziato che gli impianti non dovrebbero essere certificati da enti accreditati e che, anche per quanto riguarda i dispositivi, non si dovrebbe richiedere la certificazione di prodotto rilasciata da enti accreditati, bensì la dichiarazione di conformità sulla base di prove ambientali svolte presso laboratori accreditati e di prove funzionali che possono essere svolte anche presso i laboratori del costruttore, o laboratori non accreditati, sotto la sorveglianza e responsabilità di un apposito organismo di certificazione.

CONSIDERATO CHE:

- la maggior parte delle segnalazioni ricevute non presenta alcun elemento atto a supportare le previsioni degli scriventi;

- le rimanenti segnalazioni riportano dati di costo relativi a interventi che comprendono modifiche ulteriori rispetto a quelle minime necessarie per l'implementazione del comma 5.1, della deliberazione 84/2012/R/eel, con particolare riferimento all'installazione di opportuni sistemi atti a rilevare la tensione omopolare sul lato media tensione dell'impianto;
- la rilevazione della tensione omopolare sul lato media tensione dell'impianto, funzionale all'implementazione di quanto previsto dal paragrafo 8 dell'Allegato A70, può essere ottenuta ricorrendo a diverse soluzioni tecniche: dall'installazione di trasformatori di tensione (TV) in costruzioni elettromeccaniche esistenti/aggiuntive, all'installazione di sensori voltmetrici non convenzionali (soluzione peraltro rilevabile nella documentazione redatta da Enel Distribuzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione 84/2012/R/eel);
- il valore pari a 2.000 € è prossimo ai costi medi per la sostituzione del relè di protezione di interfaccia conforme alla Norma CEI 0-16 (che è l'unico intervento normalmente richiesto nel caso di impianti entrati in esercizio in data antecedente l'entrata in vigore della Guida CEI 82-25), come peraltro emerge dalle segnalazioni pervenute;
- nella maggior parte dei casi, il soddisfacimento delle prescrizioni del paragrafo 8 dell'Allegato A70 non richiede necessariamente la completa sostituzione del sistema di protezione di interfaccia, ma può essere effettuato mediante un semplice aggiornamento *firmware* (come peraltro confermato anche dalle informazioni pubblicate dall'ANIE sul proprio sito internet, nella sezione relativa alla documentazione tecnica che i costruttori rendono disponibile via *web* per effetto della Norma CEI 0-16);
- il valore di 5.000 € è prossimo ai costi medi totali, relativi all'adeguamento del sistema di protezione di interfaccia per renderlo conforme all'Allegato A70 (anche alla luce di quanto evidenziato al precedente alinea) qualora comprensivo dell'installazione degli opportuni sistemi atti a rilevare la tensione omopolare sul lato media tensione dell'impianto evidenziati nei precedenti alinea (interventi normalmente richiesti nel caso di impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della Guida CEI 82-25);
- i costi per l'adeguamento degli impianti di produzione al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico, in generale, dovrebbero essere allocati ai produttori tanto più qualora, come nel caso di specie, non compromettano la redditività dell'investimento effettuato;
- i premi, pertanto, non si configurano come un riconoscimento a piè di lista dei costi di cui al precedente alinea, ma come un corrispettivo forfetario finalizzato alla promozione di una efficiente e rapida implementazione dei requisiti previsti dalla deliberazione 84/2012/R/eel, fermo restando l'obbligo, in capo ai produttori, di effettuare comunque gli interventi di adeguamento previsti entro il 31 marzo 2013;
- dalle segnalazioni ricevute emerge che l'adeguamento alle prescrizioni del paragrafo 5, dell'Allegato A70 nella loro interezza per gli impianti di produzione tradizionali esistenti (impianti di produzione rotanti, sincroni o asincroni connessi alla rete senza l'interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione) risulta particolarmente complesso ed oneroso in quanto può comportare la sostituzione di una parte significativa dei sistemi di regolazione e dei macchinari;
- i commi 4.1, lettera c) e f), della deliberazione 84/2012/R/eel, nel prevedere che gli impianti e i dispositivi installati debbano essere certificati ai sensi delle Norme CEI,

intendono stabilire che la conformità alle predette Norme debba essere attestata secondo le modalità previste dalle Norme medesime.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare i valori dei premi già definiti al comma 5.5, della deliberazione 84/2012/R/eel;
- per gli impianti di produzione tradizionali, come definiti dall'Allegato A70, entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012, limitare l'intervento di retrofit al solo adeguamento del sistema di protezione di interfaccia alle prescrizioni del paragrafo 8 dell'Allegato A70, rendendo l'adeguamento dei sistemi di regolazione delle macchine rotanti alle prescrizioni del paragrafo 5 del medesimo allegato obbligatorio esclusivamente entro i limiti consentiti dalle apparecchiature già installate, acquisendo contestualmente le informazioni tecniche relative al livello di adeguamento massimo conseguito;
- modificare i commi 4.1, lettere c) e f), nonché il comma 4.2, lettera b), della deliberazione 84/2012/R/eel, al fine di prevedere che il richiedente trasmetta all'impresa distributrice la documentazione prevista dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21 al fine di attestare la conformità dei componenti installati sull'impianto alle predette Norme

DELIBERA

1. i valori definiti dei premi previsti dall'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel sono pari a quelli minimi garantiti riportati nel medesimo articolo;
2. la deliberazione 84/2012/R/eel è modificata nei seguenti punti:
 - all'articolo 4, comma 4.1, lettere c) ed f), le parole "e certificati ai sensi della" sono sostituite dalle parole " e alla";
 - all'articolo 4, comma 4.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) nei casi di cui al comma 4.1, lettere c) e f), la documentazione prevista dalla Norma CEI 0-21, ovvero dalla Norma CEI 0-16, come modificate a seguito del recepimento dell'Allegato A70 al Codice di rete, al fine di attestare la conformità dei componenti installati sull'impianto alle predette Norme CEI;"
 - all'articolo 5, dopo il comma 5.7 è aggiunto il seguente comma:
"5.8 Nel caso di impianti di produzione tradizionali, come definiti dall'Allegato A70, di potenza superiore a 50 kW, connessi o da connettere alle reti di media tensione, già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012, i produttori hanno l'obbligo di adeguare il sistema di protezione di interfaccia dei predetti impianti alle prescrizioni del paragrafo 8 dell'Allegato A70, e di adeguare il funzionamento degli impianti di produzione tradizionali alle prescrizioni del paragrafo 5 del medesimo allegato esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti già installate, dando evidenza, nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera c), dei nuovi ampliati limiti di frequenza (e di tensione) entro cui la macchina è in

grado di rimanere in servizio a seguito dell'adeguamento, qualora difformi dai limiti riportati nel paragrafo 5 del predetto Allegato A70. Nella medesima dichiarazione occorre anche evidenziare il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti”;

3. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 aprile 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni